

COMUNE DI GUARDIAGRELE

Prov. di Chieti

# PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

(art. 25, L.R. 12.04.1983, n. 18)

Localita' Piano Venna



COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE  
DISEGNO ESAMINATO NELLA  
RIUNIONE DEL 13 NOV. 1995  
VISTO: SI ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

*Decio Blonarda*

STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA

Arch. Sandro Lombardi

Via Paradiso, 70

ARCHH. S. LOMBARDI - E. MARASCO

CHIETI

TAV. N. 01

Scala 1:2 000

STRALCIO DI P.R.G. E DI N.T.A.

Dicembre 1994

### Art.13

#### PIANI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

1 - Ai sensi della L.865/1971, della L.1150/1942, della L.R. n.18 del 12.4.1983 e successive loro modifiche e integrazioni, i piani per gli insediamenti produttivi sono predisposti a cura della Amministrazione Comunale o di Enti ed organismi consortili a ciò delegati.

2 - I Piani per gli insediamenti produttivi sono adottati dal Consiglio Comunale ed approvati in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali.

3 - Oltre alle indicazioni tecniche e normative, derivanti da disposizioni legislative ed a quelle necessarie per l'individuazione delle opere comprese nel piano per gli insediamenti produttivi, questo deve specificare quanto espressamente

previsto per i P.P. ed in modo particolare:

- a) le aree e gli immobili che entrano a far parte del patrimonio indisponibile del Comune;
- b) lo schema di convenzione tipo per la cessione dei lotti in diritto di superficie ed in proprietà alle aziende ed ai soggetti richiedenti, nonché i relativi prezzi di cessione;
- c) tempi, fasi e modalità di attuazione relativi all'intero periodo di validità del piano esecutivo, in connessione con i programmi pluriennali di cui all'art.8 delle presenti norme;
- d) le opere anti - inquinamento e le relative procedure di gestione, ai sensi della L.319/1976 e della L.650/1978 e relativi criteri di applicazione;
- e) gli elementi catastali aggiornati, la valutazione degli oneri urbanizzativi ed i costi di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 30

INSEDIAMENTI ARTIGIANALI E PER LA PICCOLA  
INDUSTRIA DI PIANO VENNA

1 - La previsione interessa un' area per attività artigianale e per la piccola industria di nuovo impianto, incluse anche destinazioni commerciali delle aziende installate, attrezzature tecniche e distributive, depositi e magazzini, servizi amministrativi e tecnici connessi agli stabilimenti e manufatti per le lavorazioni.

2 - L'attuazione degli interventi è subordinata alla formazione del relativo Piano delle Aree da destinare ad Attività Produttive i cui contenuti e le cui modalità di approvazione sono specificati nell' articolo 13 della presente Normativa Urbanistica;

3 - Il Piano delle Aree da destinare ad Attività

Produttive della località Piano Venna sarà predisposto a cura del Consorzio per l'Area di Sviluppo del Sangro relativamente alla quota-parte di area artigianale e industriale in località Piano Venna che inerisce alla trasposizione della corrispondente previsione a scala sovraordinata contenuta nel Piano Regionale Territoriale dell'ASI Sangro-Aventino e sarà invece predisposto a cura della Amministrazione Comunale di Guardiagrele relativamente alla rimanente parte non ricompresa nel predetto Piano Territoriale.

4 - Si fanno salvi ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 24/4/1990 n. 47 gli interventi pubblici e di interesse pubblico relativi alla infrastrutturazione della area artigianale e industriale di Piano Venna che già risultano ammessi a finanziamento in base a programmi approvati dal Consiglio Regionale.